



ORDINANZA N. 8 /2022

PORTO DI ANCONA

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ex multis, può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) ed esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla citata legge agli altri organi dell'Autorità di sistema portuale;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 14 l. 84/94 a mente del quale, ferme restando le competenze attribuite dalla stessa legge alle Autorità di sistema portuale [...] spettano all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale recante n. 22/2016 del 12.10.2016, disciplinante il procedimento di rilascio a favore delle imprese portuali ex art. 16 l. 84/94,



operanti in banchina pubblica, di nulla osta allo stazionamento dei mezzi operativi per lo svolgimento di operazioni portuali a favore delle navi commerciali che scalano il porto di Ancona, al fine della salvaguardia della primaria esigenza di non sottoporre l'infrastruttura di banchina n.26 alle sollecitazioni ed ai continui stress riconnessi alla traslazione delle gru semoventi,

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA

l'Ordinanza n. 46/2021 del 05.07.2021, adottata dalla locale Autorità Marittima, sì come aggiornata con Ordinanza n. 22/2022, con cui sono state definite le condizioni generali e le modalità per lo svolgimento delle manovre in ingresso, uscita e stazionamento all'ormeggio da applicare a tutte le unità da crociera di stazza lorda superiore alle 60.000 tonn. che intendano fare scalo nel porto di Ancona, con indicazione di ormeggio per le unità di lunghezza fino a 275 m. della banchina n. 15 e per unità da crociera di dimensioni superiori, ed ove ritenuto tecnicamente possibile dalla medesima Autorità marittima, in via eccezionale la banchina n. 26;

VISTO

sempre il suddetto provvedimento di polizia marittima nella parte in cui dispone che, nel "fine settimana (sabato e domenica) del periodo compreso fra il 1° aprile ed il 30 settembre" a fronte di apposita e tempestiva domanda di accosto, anche al fine di consentire lo svolgimento dei pertinenti controlli, apprestamenti di safety/security, verrà data preferenza presso la banchina n. 26 alle navi da crociera, con interdizione all'ormeggio di navi commerciali presso la su menzionata banchina e lo sgombero degli annessi piazzali nella fascia oraria pari a sei ore precedenti all'approdo ed a due ore successive all'effettiva partenza dell'unità da crociera;

VISTO

il calendario di arrivi e di partenze dell'unità da crociera "MSC Fantasia", dalle caratteristiche dimensionali pari a 333.33 mt. di lunghezza e 37.92 mt. di larghezza, conseguirà il necessario utilizzo in via eccezionale della banchina n. 26 quale ormeggio assentibile alla luce delle previsioni recate nella citata Ordinanza n. 46/2021 del 05.07.2021, sì come integrata con Ordinanza n. 22/2022;

VISTO

ancora il suddetto calendario sulla scorta del quale, le toccate interesseranno il periodo decorrente dal 10 aprile al 4 settembre 2022 per un numero complessivo pari a n. 22 (ventidue) da effettuarsi nelle giornate di domenica nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00;

CONSIDERATA

la necessità che, nei termini temporali orari puntualmente declinati nel suddetto provvedimento di polizia marittima, dovrà essere garantita la fruibilità delle aree che insistono sulla banchina n. 26 per le attività logistiche connesse alla movimentazione di mezzi e passeggeri di imbarco e sbarco ed in transito, rifornimento provviste di bordo, carico e scarico dei bagagli al seguito dei crocieristi e di tutte le altre attività connesse all'operatività della nave durante la sua permanenza in banchina;



- VISTA** la nota recante prot. 2287– 04.04.2022, inoltrata alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 L. 84/94, legittimate ad avvalersi dello stazionamento delle gru semoventi presso la banchina n. 26 per le finalità di cui alla Ordinanza presidenziale n. 22/2016 ed in coerenza con le relative prescrizioni, avente ad oggetto la preliminare informativa in ordine all'obbligo di traslazione delle gru semoventi nelle aree a tergo della banchina come da planimetria, con apposizione di ogni prescritto apprestamento/segnaletica di sicurezza, entro e non oltre le sei ore precedenti all'approdo della nave MSC Fantasia, previsto tutte le domeniche dal 10 aprile al 4 settembre 2022 nella fascia oraria sopra indicata;
- VISTA** sempre, la citata informativa recante prot. PAR 2287– 04_04_2022, con previsione del divieto di sosta e fermata di tutti i veicoli, mezzi operativi ed attrezzature (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo semirimorchi, tug master, trattori stradali, sollevatori, reach stacker, spreader etc.) non direttamente connessi all'operatività dell'unità navale da crociera a partire dalle sei ore precedenti al previsto approdo;
- CONSIDERATO** nell'ambito delle previsioni recate nella Ordinanza Presidenziale n. 22/2016, in relazione ai presupposti in essa declinati facenti leva, seppure in via eccezionale, sulla esigenza di limitare gli spostamenti delle gru semoventi impegnate sulle banchine pubbliche per lo svolgimento di operazioni a servizio delle navi commerciali che scalano questo sorgitore, in un'ottica di bilanciamento degli interessi pubblici perseguiti da questo Ente volti da un lato all'incremento anche del traffico crocieristico e dall'altro di contemperamento con gli attuali livelli di traffici commerciali, devono realizzarsi nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli accosti aderendo puntualmente alle prescrizioni dettate dalla competente Autorità Marittima;
- VISTA** altresì, la nota prot. PAR 2164-31_03_2022 con cui gli Uffici, al fine della implementazione delle misure da adottare per la gestione in sicurezza della banchina n. 26 in occasione degli approdi della MSC Fantasia, secondo la programmazione indicata dalla Compagnia, hanno richiesto la trasmissione di un elaborato da cui evincere lo schema dei flussi dei passeggeri (fasi di imbarco, sbarco e transito) con evidenza dei portelloni all'uopo utilizzati per la necessaria individuazione dei necessari apprestamenti di sicurezza (camminamenti pedonali, aree di attesa etc);
- VISTO** il contenuto del documento "Procedura per l'evacuazione di emergenza" elaborato dall'Ente, sì come trasmesso con nota prot. PAR 5417-29_07_2021 a tutti i soggetti, istituzionali e privati, interessati a vario titolo dall'applicazione delle misure di emergenza in caso di incidente, in concomitanza agli ormeggi di altra unità navale (MSC Sinfonia) presso la banchina n. 26 nella stagione 2021;
- VISTA** la corrispondenza dei luoghi (piazzi, varco, viabilità interna) presso i quali si svilupperanno i flussi di mezzi e passeggeri, e la sostanziale coincidenza relativa all'operatività a terra tra la stagione 2021 e l'imminente stagione 2022;



- CONFERMATA** per le motivazioni sopra addotte, l'applicabilità della procedura di gestione dell'evacuazione di emergenza dedotta nel suddetto documento anche per la stagione 2022, fermo restando l'aggiornamento dei dati legati alla sola anagrafica dell'unità navale (MSC Fantasia), ed al periodo di esercizio decorrente dal 10 aprile al 4 settembre 2022 presso la banchina 26, a cura degli Uffici preposti della Divisione Security dell'Ente;
- VISTA** la nota prot. ARR 4167-05_04_2022, ivi inoltrata dalla Agenzia Marittima incaricata dall'armatore, sentito il bordo della nave, recante riscontro alla richiesta formalizzata dagli Uffici in relazione al layout relativo lo schema dei flussi dei passeggeri (fasi di imbarco, sbarco e transito) con evidenza dei portelloni all'uopo utilizzati;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

La unità da crociera MSC "Fantasia", dalle caratteristiche dimensionali pari a 333.33 mt. di lunghezza e 37.92 mt. di larghezza, ormeggerà in via eccezionale alla banchina n. 26 alla luce delle prescrizioni recate nella Ordinanza n. 46/2021 del 05.07.2021, sì come integrata con Ordinanza n. 22/2022, con previsione di n. 22 toccate che interesseranno il periodo decorrente dal 10 aprile al 4 settembre 2022 e che verranno effettuate nelle giornate di domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art.1

Le gru semoventi autorizzate allo stazionamento presso la banchina 26, ai sensi della Ordinanza Presidenziale n. 22/2016 del 12.10.2016, dovranno essere traslate nelle aree identificate nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con apposizione di ogni prescritto apprestamento/segnalatica di sicurezza a carico delle Imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, entro e non oltre le sei ore precedenti al previsto approdo della nave MSC Fantasia, previsto tutte le domeniche dal 10 aprile al 4 settembre 2022 e nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 15.00.

Art. 2

È disposto su tutto il piazzale di pertinenza della banchina d'ormeggio n. 26 del porto di Ancona il divieto di sosta e fermata di tutti i veicoli, mezzi operativi ed attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo semirimorchi, tug master, trattori stradali, sollevatori, reach stacker, spreader etc.) non direttamente connessi all'operatività dell'unità navale da crociera a partire dalle sei ore precedenti al previsto approdo della nave Msc Fantasia, fatta salva la previsione recata nell'art.1 del presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza riconnesse.

Art. 3

È disposto, altresì, l'obbligo di puntuale rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di operazioni di imbarco, sbarco e transito, ivi compreso equipaggio e passeggeri, delle apposite aree di sosta e dei camminamenti all'uopo predisposti, così come individuati nella planimetria allegata.



Per ragioni di sicurezza e di tutela della incolumità pubblica, nonché a garanzia della ordinaria operatività portuale, è fatto assoluto divieto a chiunque di accedere alle aree operative assentite in concessione e poste a tergo della banchina n. 26, fatte le salve le prerogative dei relativi concessionari demaniali marittimi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Saranno consentiti solo il passaggio, avvalendosi della relativa viabilità pubblica, secondo lo schema allegato alla planimetria compiegata in uno alla presente, ai servizi di navettaggio previsti, con obbligo di mantenere una velocità non superiore a 20 Km/h e comunque commisurata alle condizioni di traffico veicolare presente.

Art. 4

Per tutto quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni già impartite con Regolamenti e Ordinanze già vigenti, di cui in particolare si richiama la precedente Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 in data 20/12/2012 in materia di accesso, circolazione e sosta dei veicoli nel porto di Ancona.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada, laddove ed in parte qua applicabile.

Ancona, **06 APR. 2022**

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

V°
Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

SPECCHIO ACQUEO PORTUALE

